

Articolo 51

Intervento preliminare in caso d'infrazione

¹ In caso d'infrazione alla legge, a una ordinanza o a una decisione, l'autorità cantonale, l'Ispettorato federale del lavoro o il Servizio medico del lavoro rende attento il contravventore e lo richiama al rispetto della norma o della decisione violata.

² Se il contravventore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero.

³ Se una infrazione secondo il capoverso 1 costituisce nel contempo una violazione di un contratto collettivo di lavoro, l'autorità cantonale può considerare, in modo adeguato, i provvedimenti presi dalle parti contraenti per l'applicazione del contratto collettivo.

Capoverso 1

Secondo il principio di proporzionalità, in caso d'infrazione alla legge sul lavoro, alle ordinanze o a decisioni prese in virtù della legge, viene in primo luogo emanata un'intimazione ed è fissato un termine adeguato entro il quale il contravventore deve ristabilire la situazione conformemente alla legge. Nella maggior parte dei casi, i contravventori sono i datori di lavoro, i quali sono responsabili del rispetto delle prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo nonché di protezione della salute. Nella pratica, l'emanazione dell'intimazione è di competenza delle autorità cantonali, mentre la Confederazione esercita in primo luogo l'alta vigilanza. In tale contesto, l'intimazione non vale come decisione, motivo per cui non può essere impugnata dal ricevente.

Capoverso 2

Le decisioni secondo questo capoverso, volte a ristabilire l'ordine legale, sono emanate dall'autorità cantonale. L'autorità federale può tuttavia obbligare l'autorità cantonale a prendere un tale provvedimento. Se, in caso di infrazione, non è data una fattispecie secondo gli articoli 59–61 LL, è spesso molto utile rammentare ai datori di lavoro che in

caso di inosservanza della decisione il Codice penale prevede la multa. Affinché la comminatoria della pena sia legalmente valida, devono essere esplicitamente menzionati il contenuto e le pene di cui all'articolo 292 del Codice penale (CP). Il semplice rinvio a tale disposizione non è sufficiente. Se il datore di lavoro non ottempera alla decisione emanata, la denuncia penale non si fonda sugli articoli 59–61 LL, ma direttamente sull'articolo 292 CP. La decisione dell'autorità cantonale può prevedere, oltre alla comminatoria di cui all'articolo 292 CP, anche vere e proprie sanzioni amministrative. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di una decisione d'accertamento riguardante gli obblighi del datore di lavoro, nella quale sono indicate le conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi (provvedimenti di coercizione amministrativa secondo l'art. 52 LL).

Capoverso 3

Alla luce del principio di proporzionalità, le autorità cantonali possono fare uso del loro potere discrezionale e attenuare la decisione o la sanzione prevista quando constatano che le parti sociali hanno già preso provvedimenti necessari a ristabilire l'ordine legale.